

## MARCHE

### ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA (Legge 157/92; L.R. 7/95, D.G.R.M. 13/11/95)

Soggetti interessati:

Chiunque intende allevare fauna selvatica a scopo:

- a) di ripopolamento, quali: ungulati (escluso cinghiale), fagiano, starna, coturnice, lepre. Ammesse anche specie non cacciabili su parere favorevole Istituto Nazionale per Fauna Selvatica;
- b) alimentare, quali: ungulati, galliformi, lepri e conigli selvatici, anatidi;
- c) **ornamentale ed amatoriale**, compresa fauna selvatica non italiana nel limite massimo di: 2 capi per ungulati; 5 capi per lagomorfi; 10 capi per galliformi ed anatidi. **Nessun limite per fringuelli** di specie europea ed altre specie cacciabili;
- d) di richiamo: tutte le specie cacciabili.

Iter procedurale:

Titolare impianto ed esercizio presenta richiesta (in carta da bollo) di autorizzazione ad allevamento selvaggina a Provincia, specificando: generalità e codice fiscale richiedente, indirizzo impianto, scopo che allevamento intende conseguire, specie animali da allevare.

Alla domanda allegare:

- 1) certificato catastale superficie interessata ad impianto;
- 2) progetto grafico dei locali e descrizione attrezzature allevamento;
- 3) relazione tecnica contenente: tecnica allevamento, rapporto fra sessi dei riproduttori, potenzialità produttiva annua dell'impianto;
- 4) fattura acquisto o dichiarazione sostitutiva atto notorietà attestante legittima provenienza dei riproduttori;
- 5) certificato veterinario USL attestante idoneità igienico-sanitaria terreno ed eventuali strutture di allevamento preesistenti;
- 6) certificato di iscrizione a Camera di Commercio;
- 7) per allevamento di volatili, numero di matricola eventualmente posseduto.

Sono esclusi:

- 1) titolari imprese agricole che intendono allevare selvaggina a scopo di ripopolamento ed alimentare per cui è sufficiente inviare una comunicazione alla Provincia, con allegata copia certificato di attribuzione numero partita IVA e documenti previsti per rilascio di autorizzazione;
- 2) allevamenti con meno di 20 capi.

Provincia esegue istruttoria e rilascia autorizzazione (nel caso di allevamenti da ripopolamento acquisito parere Istituto Nazionale Fauna Selvatica), specificando, nel caso di allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di volatili, numero matricola allevatore assegnato da Provincia (sigla Provincia + numero progressivo).

Titolare allevamento selvaggina autorizzato deve:

- per allevamento da ripopolamento:

- a) costruire recinzioni "in modo da impedire ogni possibilità di fuga o ingresso dall'esterno";
- b) tenere separate le specie animali durante ciclo di allevamento;
- c) effettuare controlli sanitari da parte veterinario USL su animali allevati almeno 4 volte anno di cui 2 prima inizio stagione riproduttiva e 2 nel corso di questa, compresa profilassi contro Pseudopeste aviare, Diftero-vaiolo aviare, Pullurosi per uccelli, afta epizootica, brucellosi, tubercolosi per ruminanti;
- d) effettuare disinfezioni sistematiche al termine dei cicli produttivi;
- e) far scortare animali venduti da certificazione veterinaria, esclusi fagiani, starne,

coturnici in numero inferiore a 5 ed 1 lepre. Animali venduti marcati con specifico contrassegno recante:

numero progressivo di identificazione allevatore; sigla Provincia dove ubicato allevamento; anno di applicazione contrassegno;

f) eseguire rotazioni negli animali allevati in recinto e predisporre apposite strutture per isolamento animali malati o sospetti (almeno 1/10 strutture stabulazione);

g) far decantare in fosse biologiche le acque di scarico, od interrare od incenerire i rifiuti

h) non detenere soggetti riproduttori di provenienza estera. Riproduttori da mantenere in purezza evitando consanguineità o interventi di selezione ed introducendo preferibilmente come prima dotazione o per sostituzione a fine ciclo, animali provenienti da Istituto prevenzione e protezione faunistica esistente nel territorio;

i) fissare limite di densità allevamento selvaggina in:

fagiano: 0,02 mq./capo alla nascita; 0,5 mq./capo a 30 giorni; 1 mq./capo a 60 giorni; 2 mq./capo a 90 giorni. lepre: 20 mq/capo se allevata in recinto; 100 mq./capo per esemplari in ambientamento;

ungulati: 5.000 mq./capo di superficie recintata;

l) tenere registro di allevamento, vidimato da Provincia, su cui annotare annualmente: numero riproduttori distinti per sesso, provenienza, data ingresso in allevamento, numero soggetti nati e morti, numero animali ceduti, data cessione, data ed esito controlli sanitari ed amministrativi.

Copia del registro inviata entro 15 Gennaio a Provincia;

m) apporre su ingresso allevamento dicitura "Allevamento di fauna selvatica autorizzato a scopo di ripopolamento";

- per allevamento a scopo alimentare:

a) costruire recinzioni "in modo da impedire ogni possibilità di fuga o ingresso dall'esterno";

b) tenere separate le specie animali durante ciclo di allevamento;

c) rispettare disposizioni di polizia veterinaria;

d) destinare capi allevati a: macellazione diretta per autoconsumo; macellazione in centri abilitati per consumo da parte di terzi; rimonta interna; cessione ad altro allevatore autorizzato per stessi scopi;

e) comunicare a Provincia entro 15 Gennaio, distinti per specie: numero soggetti riproduttori, numero animali allevati, numero animali ceduti;

f) apporre cartello con dicitura "allevamento di fauna selvatica autorizzato a scopo alimentare"

- per allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale:

a) costruire recinzioni "in modo da impedire ogni possibilità di fuga o ingresso dall'esterno". In caso di volatili, cubatura gabbie per avere ottimale densità allevamento dovranno avere:

29 cm. lunghezza x 21,5 cm. larghezza x 22 cm. altezza per gabbie da mostra; 55

cm. lunghezza x 25 cm. larghezza x 30 cm. altezza per gabbie da riproduzione;

b) tenere separate le specie animali durante ciclo di allevamento;

c) rispettare disposizioni di polizia veterinaria;

d) nel caso di allevamento di fringuellidi europei od altri volatili non cacciabili, inanellare uccelli nei primi 10 giorni di vita, apponendo anello di contrassegno recante:

numero progressivo identificazione animale, anno nascita, numero matricola dell'allevatore.

Se ciò impossibile, inviare a Provincia dichiarazione sostitutiva notorietà contenente

dicitura "impossibilitato ad effettuare l'inanellamento di n. ... esemplari della specie .....

e) tenere registro allevamento, vidimato annualmente da Provincia, in cui annotare: numero matricola allevatore, nome scientifico e volgare animale allevato, specifiche riportate su contrassegno, data e quantità animali ceduti, generalità acquirente, data nascita od acquisto degli esemplari, quantità acquistata e generalità venditore.

Copia registro da inviare entro 15 Gennaio a Provincia;

f) partecipare a manifestazioni ornitologiche solo se in possesso autorizzazione ad allevamento e previo regolare inanellamento animali;

- per allevamento a scopo di richiamo:

a) nel caso di più specie allevate "evitare condivisione spazi comuni";

b) rispettare disposizioni di polizia veterinaria;

c) utilizzare gabbie in legno o plastica delle seguenti dimensioni: allodola, passera di Italia, passera mattugia: 20 cm. lungh. x 15 cm. largh. x 25 cm. altezza merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno: 30 cm. lungh. x 25 cm. largh. x 25 cm. altezza pavoncella: 100 cm. lungh. x 50 cm. largh. x 40 cm. altezza. Gabbie con meno di 100 capi colombaccio: 100 cm. lungh. x 50 cm. largh. x 40 cm. altezza. Gabbie in corda, mantenute in semioscurità, applicando "cappuccetti di alluminio agli occhi degli animali"

Voliere da riproduzione di dimensione minima di 3-4 mq./coppia uccelli;

d) inanellare uccelli detenuti (Per nidacei nei primi 10 giorni di vita) mediante anello di contrassegno, contenente: numero progressivo animale, anno nascita, sigla Provincia, lettera RA (Richiamo allevato);

e) tenere registro allevamento, vidimato annualmente da Provincia, in cui annotare: nome scientifico e volgare animale allevato, specifiche riportate su contrassegno, data nascita od acquisto degli esemplari, generalità venditore, data eventuale decesso animale, data e quantità animali ceduti, generalità acquirente

Copia registro da inviare entro 15 Gennaio a Provincia.

Provincia esegue controlli presso allevamento almeno 2 volte anno, mediante agenti venatori che verificano caratteristiche genetiche specie introdotte e modalità conduzione allevamento selvaggina. USL esegue controlli sanitari per allevamenti a scopo amatoriale, i cui riscontri vengono annotati su registro. In caso di inadempimenti, Provincia revoca autorizzazione.

Titolari allevamenti autorizzati possono chiedere a Regione Marche, tramite Provincia, contributi per: "acquisto del soggetti riproduttori e delle attrezzature mobili di allevamento",

allegando:

1) relazione tecnico-finanziaria (Spese possono anche avere cadenza annuale);

2) certificato rilasciato da veterinario USL attestante idoneità locali ed attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario.

Provincia esamina domanda e trasmette parere a Regione per delibera erogazione fondi, assegnando priorità ad allevamenti con produzione annua di oltre 5.000 fagiani, 1.500 starne, 150 lepri.

Province verificano regolarità operazioni di allevamento e documentazione di spesa, inviando entro 31 marzo relazione a Regione Marche con specificato il contributo dovuto ad ogni singolo allevatore (in particolare distinzione tra selvaggina ad uso alimentare o per ripopolamento)

Entità aiuto:

Contributo per acquisto riproduttori ed attrezzature mobili pari a 30% spesa riconosciuta fino ad un massimo di 50.000.000. Per anno 1993 contributo pari a

15,8% della spesa sostenuta (5% in più per allevamenti ad esclusivo uso di ripopolamento)

Sanzioni:

Chiunque esercita allevamento senza autorizzazione: multa da 200.000 a 1.200.000

Chiunque viola le norme in materia di allevamento, detenzione e vendita di animali allevati appartenenti a specie cacciabili: multa da 300.000 a 1.800.000 (in caso di recidiva: multa da 500.000 a 3.000.000).